

## Disegno di legge S. 1274, di conversione del decreto-legge 155/2024

### Memoria della ANP

Il 19 ottobre 2024 è stato pubblicato in G.U. il Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155 recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”*.

L’ANP osserva favorevolmente che il decreto-legge accoglie le nostre reiterate sollecitazioni sulla necessità di semplificare e accelerare le procedure di erogazione alle scuole delle risorse del PNRR. I ritardi ad oggi sussistenti relativi ai progetti PNRR e PN 2021/2027 hanno infatti generato, in numerose istituzioni scolastiche, una situazione di grave sofferenza finanziaria.

L’articolo 6 del decreto-legge in esame interviene, infatti, sulla disposizione di cui all’articolo 18-quinquies del recente D.L. n. 113/2024, che ha introdotto significative novità al fine di rispondere alle criticità rappresentate dai soggetti attuatori, inerenti principalmente alla carenza della liquidità necessaria per l’attuazione e la conclusione degli interventi. Al fine di semplificare e snellire il circuito finanziario, la norma ha previsto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR – il MIM, nel caso delle scuole – per assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La disposizione in commento del decreto-legge 155/2024 dà così seguito alla previsione di cui al citato articolo 18-quinquies, introducendo un complesso di misure urgenti per rafforzare quanto già previsto in tema di riduzione dei tempi di pagamento. Sono infatti indicate le modalità con le quali il MEF deve anticipare dei fondi per supplire a eventuali carenze di liquidità registrate dalle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR per la realizzazione delle stesse.

Le provviste di liquidità possono essere attivate dal MIM anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori, sempre al fine di garantire la tempestività delle operazioni di pagamento e assicurare una adeguata programmazione delle spese (comma 6). Mediante successivo decreto del MEF potranno essere adottate eventuali disposizioni attuative, inerenti alle procedure finanziarie di cui alla citata norma.



Ad avviso dell'ANP occorre che il decreto ministeriale di competenza del MEF possa essere effettivamente emanato in tempi brevi onde prevenire ulteriori sofferenze di cassa per le scuole.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1 del decreto-legge in commento, che prevede che, in attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, si osserva come tale disposizione, applicata senza opportuni accorgimenti alle istituzioni scolastiche, potrebbe comportare difficoltà per la sua concreta attuazione. A tal fine, si suggerisce che i modelli elaborati dal MEF per il piano annuale dei flussi siano coerenti con la specificità delle istituzioni scolastiche, alle quali si applica, non a caso, un distinto regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018).

Roma, 28 ottobre 2024